

# *Circolari per la clientela*

## **Comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle imprese - Modalità e termini**

## 1 PREMESSA

Il 9.10.2023 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 il decreto del Ministero delle imprese che attesta l'operatività del Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private, nonché di *trust* e di istituti giuridici affini al *trust*.

### **Termini per la comunicazione**

Ai sensi dell'art. 3 co. 6 ultimo periodo del DM 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l'operatività del sistema.

Il termine ultimo scade l'8.12.2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguito da un sabato e una domenica, slitta a lunedì 11.12.2023.

### **Sanzioni**

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 c.c., ovvero da 103,00 a 1.032,00 euro (art. 21 co. 1 e co. 3 del DLgs. 231/2007).

Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

## 2 DESTINATARI DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Il DM 11.3.2022 n. 55 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:

- imprese dotate di personalità giuridica (spa, srl, sapa, società cooperative);
- persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del DPR 361/2000).

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l'iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:

- amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;
- fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.

Inoltre, è istituita una sezione speciale per la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi di *trust* e istituti giuridici affini; la comunicazione in questo caso deve essere effettuata dal fiduciario.

### **Esclusioni**

Come ricordato nel Manuale Unioncamere, l'obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute.

## 3 INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. pp) del DLgs. 231/2007, titolare effettivo è "*la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita*".

### 3.1 IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

Per i clienti diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell'art. 20 co. 1 del DLgs. 231/2007, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, o il controllo. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Ai sensi del successivo co. 3 del medesimo articolo, qualora l'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

In via residuale, secondo il co. 5, qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

### 3.2 PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Con riguardo alle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000, l'art. 20 co. 4 del DLgs. 231/2007 stabilisce che, come titolari effettivi, sono cumulativamente individuati:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

### 3.3 TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AI TRUST

Con riguardo ai *trust* espressi e agli istituti giuridici affini, sono titolari effettivi (da ritenersi cumulativamente, secondo le Linee Guida CNDCEC febbraio 2021, p. 41) il costituente o i costituenti, il fiduciario o i fiduciari, il guardiano o i guardiani ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, i beneficiari o classe di beneficiari e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul *trust* o sull'istituto giuridico affine e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel *trust* o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (art. 22 co. 5 primo periodo del DLgs. 231/2007).

## 4 COMUNICAZIONE DEI DATI

L'avvio operativo del registro avviene mediante una fase di "primo popolamento" con le comunicazioni della titolarità effettiva cui sono tenute:

- le imprese persone giuridiche già costituite (cioè già iscritte nel Registro delle imprese) al 9.10.2023;
- le persone giuridiche private già costituite (cioè già iscritte nell'apposito registro) al 9.10.2023;
- i *trust* e gli istituti giuridici affini già costituiti al 9.10.2023.

Come accennato, la scadenza da rispettare è, in questo caso, il 60° giorno successivo alla data indicata: l'adempimento deve quindi essere effettuato entro il giorno 11.12.2023.

#### 4.1. SOGGETTI NEOCOSTITUITI

La comunicazione del titolare effettivo è adempimento obbligatorio anche per i soggetti costituiti dopo il 9.10.2023. In questo caso le scadenze da rispettare sono le seguenti:

- per le spa, srl, sapa, società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all'ufficio del Registro delle imprese entro 30 giorni dall'iscrizione nello stesso;
- per le persone giuridiche private neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all'ufficio del Registro delle imprese entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private;
- per i *trust* e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) neocostituiti la comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla costituzione.

#### 4.2 COMUNICAZIONE DI SUCCESSIVE VARIAZIONI

L'art. 3 co. 3 del DM 55/2022 stabilisce che le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere **costantemente aggiornate** e, a tal fine, i soggetti obbligati comunicano eventuali variazioni delle stesse *“entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione”*. Ai sensi dell'art. 11 co. 2 del DM 55/2022, il Registro dei titolari effettivi tiene traccia delle variazioni intervenute e le certifica entro il limite temporale di dieci anni.

Nel Manuale Unioncamere si evidenzia come la variazione da comunicare possa riguardare sia la persona stessa del titolare effettivo (a seguito, ad esempio, del subentro di un nuovo socio con quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 25%, della nomina di un nuovo amministratore di persona giuridica privata, del cambiamento dei beneficiari del *trust* o dei soggetti che esercitano il controllo sul *trust*) sia le sole notizie già comunicate e a questi riferite (quali l'indirizzo del titolare effettivo, il domicilio digitale o il requisito in base al quale è stato indicato come titolare effettivo).

Deve essere tenuto presente, inoltre, il regime pubblicitario dell'atto da cui eventualmente derivi la variazione del titolare effettivo. Se gli effetti modificativi intervengono solo in seguito alla pubblicità dell'atto (c.d. “pubblicità costitutiva” o “parzialmente costitutiva”) appare corretto tenere conto di tale aspetto nel calcolo della decorrenza del termine sopra ricordato.

Nel documento Unioncamere viene riportato l'esempio di un atto di trasferimento di quote di una srl (relativo ad una partecipazione superiore al 25%) datato 10.1.2024 che è stato iscritto il 15.1.2024 nel Registro delle imprese. L'ex socio, già indicato quale titolare effettivo grazie alla proprietà della partecipazione, cessa, pertanto, di essere tale a favore dell'acquirente della quota. In tale circostanza la data di variazione della titolarità effettiva da indicare nella modulistica è il 15.1.2024 e la pratica di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla suddetta data.

Tutte le volte in cui si verifichi una variazione della titolarità effettiva deve essere inviato un nuovo modello digitale TE all'ufficio del Registro delle imprese competente.

#### 4.3 COMUNICAZIONE ANNUALE

Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista **una comunicazione periodica annuale**. A stabilirlo è l'art. 3 co. 3 del DM 55/2022, secondo cui *“gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio”*.

Pertanto, i destinatari dell'obbligo di comunicazione devono periodicamente comunicare la loro titolarità effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto all'ultima comunicazione presentata. L'adempimento deve essere effettuato entro 12 mesi dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma.

#### 4.4 SOGGETTI OBBLIGATI A SOTTOSCRIVERE LA COMUNICAZIONE E INVIO DA PARTE DI TERZI

Come già accennato, la comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:

- dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
- dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;
- dal fiduciario, in caso di *trust* o di istituti giuridici affini.

##### ***Invio telematico da parte di un terzo***

In caso di invio telematico del modello da parte di un terzo, quest'ultimo dovrà aggiungere la propria firma digitale a quella del dichiarante nella c.d. "distinta di accompagnamento" ai fini della domiciliazione.